

La formazione universitaria e
il sistema di conoscenze e competenze per le professioni MAB
Mariella Guercio

Il quadro europeo approvato nel 2008 con il nome di European Qualification Framework (EQF) costituisce un sistema finalizzato a confrontare le *qualifiche professionali certificate da autorità competenti*. Per qualifica si intende il *riconoscimento formale di conoscenze, competenze e abilità* in uno specifico dominio a conclusione di processi di formazione con l'obiettivo di

- *sviluppare* la formazione permanente e le pari opportunità
- *promuovere* l'integrazione del mercato del lavoro europeo
- *applicare* le raccomandazioni EQF nei contesti nazionali per qualificare il ruolo dei professionisti.

Le raccomandazioni implicano la definizione di *un quadro di riferimento* coerente e strutturato dei risultati dell'apprendimento definiti in termini di *conoscenze* teoriche e pratiche correlate con le *competenze* e con le *abilità*.

I risultati di apprendimento tradotti in termini di titoli di studio sono stati ricondotti a specifici livelli di EQF da un gruppo tecnico di lavoro del Miur (costituito da rappresentanti di Isfol e del Ministero del lavoro) in accordo con le Regioni con il supporto di una consultazione online condotta nel 2013.

Per quanto riguarda i livelli dei titoli di apprendimento le raccomandazioni EQF riconoscono otto gradi diversi:

1. il diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
2. la certificazione delle competenze di base: previsto come obbligo di istruzione
3. l'attestato di qualifica di operatore professionale
4. il diploma professionale di tecnico, diploma liceale, di istruzione tecnica
5. il diploma di tecnico superiore: il livello è identificato dall'Isfol per l'esercizio della professione dei bibliotecari
6. la laurea individuata come diploma accademico di I livello
7. la laurea magistrale individuata come diploma accademico di II livello, il master universitario di I livello: il livello è identificato dall'Isfol per l'esercizio della professione degli archivisti
8. il dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento: il livello è individuato per la formazione alla ricerca in ambito accademico.

La situazione italiana, caratterizzata da una legislazione specifica in questo ambito, poggia sulla norma UNI 11536 per gli archivisti e sulla norma UNI 11535 per i bibliotecari. Obiettivi generali dello standard nazionale per entrambi i settori è la definizione dei requisiti della professione mediante la mappatura delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Con specifico riferimento alla formazione e ai processi di apprendimento di livello universitario (oggetto di questo contributo) in relazione allo standard UNI e al livello previsto di conoscenze, abilità e competenze, gli obiettivi rilevanti riguardano la capacità di:

- *migliorare i processi educativi* finalizzati all'acquisizione di titoli di studio formali coerenti con i profili professionali di settore,

- *individuare le aree di possibile/opportuna interazione* con le attività di formazione permanente,
contemperare titoli accademici e possesso di conoscenze, competenze e abilità.

Non mancano le questioni aperte che devono essere affrontate per sviluppare in ambito universitario con successo e con la qualità necessaria il rapporto con il quadro europeo delle qualifiche e assicurare lo sviluppo di *profili adeguati per il mercato del lavoro*, basati quindi su una solida metodologia e su contenuti aggiornati. Si tratta in particolare di superare la tendenza al semplice riconoscimento formale del titolo di studio (gli elenchi previsti dall'art. 9bis del Codice dei beni culturali), che comunque costituisce per i settori dei beni culturali il requisito di riferimento per l'accesso mediante

- l'individuazione all'interno dei processi di apprendimento formale (incluse le Scuole del Mibact) di modalità efficaci e sostenibili di *tirocinio e laboratorio*,
- la definizione di *modelli convincenti di cooperazione* tra le strutture di formazione e le istituzioni di memoria che non si basino sulla capacità dei singoli ricercatori e/o funzionari, che non pesino sulle istituzioni e non siano semplicemente delle trovate mediatiche di difficile attuazione,
- il collegamento tra *possesso dei titoli accademici ed esigenze del mercato del lavoro* sempre più orientato all'esercizio della libera professione (per ora limitato a qualche indicatore nel processo di accreditamento dei corsi di studio),
- il superamento di una duplicazione non gestita di corsi che da un lato prevedano percorsi generalisti e dall'altro si traducano nella *proliferazione dei profili*,
- la definizione di strumenti di cooperazione tra le strutture di formazione (accademica, associativa, ministeriale, regionale) su basi di *qualità accertate* (qualità della valutazione, qualità dei docenti, qualità dei contenuti, trasparenza delle procedure),
- la pianificazione di aree di integrazione comune dei profili specialistici,
- *la differenziazione dei livelli e dei contenuti dell'apprendimento* (per le Università e le scuole di alta formazione) tra laurea magistrale e scuole e corsi di specializzazione.

A fronte dei nodi ora elencati le associazioni professionali hanno avviato iniziative impegnative per il riconoscimento della qualità nell'esercizio delle professioni, a partire dalla definizione delle regole che dovrebbero costituire le basi per la formazione degli elenchi previsti dal citato articolo 9bis del Codice. Il modello individuato dall'ANAI è articolato su due livelli e si ispira a quello seguito per gli elenchi dei restauratori recepito dalla normativa già da alcuni anni¹. Si prevedono quindi due gradi distinti anche per gli archivisti, quello dei *collaboratori archivisti* e quello degli *archivisti*.

Il punto da cui si è partiti è quello dei titoli di studio da considerare innanzitutto per il conseguimento diretto della qualifica di archivista, ovvero i titoli specialistici (LS/5 e LM/5). Si sono poi

¹ Le recenti modifiche introdotte in merito al riconoscimento della qualifica di restauratore prevedono che a regime il conseguimento del titolo sia possibile soltanto in esito a corsi di laurea magistrale, a corsi accademici di secondo livello, a corsi organizzati dalla Scuole di alta formazione degli istituti del Mibact oppure da altri soggetti pubblici e privati accreditati che rilascino diplomi di valore equipollente alla laurea magistrale. La qualifica di collaboratore restauratore è invece conseguibile attraverso il superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, che si svolge presso istituzioni dove si tengono corsi di secondo livello (Università o accademie di belle arti). In via transitoria, nelle more della piena attuazione del disposto dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali, è stato previsto un regime particolare per il conseguimento delle due qualifiche. Si prevedono prove di idoneità per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore per coloro che hanno conseguito i titoli previsti fra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

considerate le modalità per il riconoscimento dei titoli conseguiti e delle attività svolte da parte dei numerosi professionisti attivi negli anni che precedono le ricordate modifiche apportate all'ordinamento universitario o da coloro che, pur provenendo da altri percorsi di studio di vecchio o nuovo ordinamento (giurisprudenza, scienze politiche, informatica, storia ecc.), hanno arricchito il loro percorso formativo con la partecipazione a corsi o a master specifici in ambito archivistico. Il riconoscimento del titolo rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica costituisce un'ulteriore categoria, di particolare rilevanza soprattutto per il suo alto grado di diffusione².

Alla luce di queste considerazioni e tenendo presente, come si è ricordato in precedenza, la *ratio* seguita nella definizione dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi dei restauratori e dei collaboratori restauratori si sono ipotizzati canali di accesso differenziati alle qualifiche di ambito archivistico di cui di seguito si formula una prima ipotesi a titolo solo esemplificativo. E' tuttavia necessario che la proposta sia ulteriormente integrata sia per quanto riguarda il livello minimo di esami da sostenere (in termini di crediti universitari) nelle discipline principali (archivistica, paleografia e diplomatica), sia nella definizione per ogni altro titolo di un punteggio che concorra al raggiungimento delle soglie utili al conseguimento delle qualifiche.

Nelle schede che seguono si presentano quindi le proposte specifiche (sia pure ancora solo interlocutorie) elaborate in applicazione della legge 110/2014 per l'ambito archivistico conformemente ai principi qui discussi. Si precisa che il vaglio dei titoli esclusivamente legati all'esercizio della professione dovrebbe in ogni caso essere rigoroso, basato su dati certi e affidato ad una commissione mista di cui, ad esempio, potrebbero far parte un rappresentante del Comitato tecnico scientifico che l'Anai ha costituito al fine di attestare il livello di professionalità dei soci, un membro designato dal Cun o da Aidusa (la società scientifica che include tutti i docenti universitari di archivistica) e almeno un rappresentante del Mibact; base di partenza potrebbe essere l'approfondito lavoro svolto da Anai (ma anche dal gruppo di lavoro UNI sulle professioni) proprio in questi ultimi anni in merito all'attestazione di qualità professionale prevista dalle legge 4/2013)

Tabella 1. Collaboratore archivista: requisiti per l'inserimento negli elenchi Mibact

Titoli richiesti:

- Laurea in Beni culturali (L1), Laurea in Scienze dei beni culturali (L13)³ o altra laurea triennale che abbiano previsto un adeguato numero di cfu (da stabilire) in archivistica, paleografia e diplomatica
- Laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale che abbia previsto un adeguato numero di esami/cfu (da stabilire) in archivistica, paleografia e diplomatica

² Tale diploma – in attesa da lunghi anni di una riforma e ancora regolato dal vetusto r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163 – costituisce un titolo terziario extra-universitario, conseguito dopo la frequenza di un corso biennale cui si accede tuttavia solo con un diploma di scuola secondaria superiore; in realtà, equiparato dal d.p.r. 1409/1963 al titolo conseguito presso le scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, il diploma delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica è stato per lungo tempo il titolo principale (oltre a quello rilasciato dalla scuola di specializzazione della Sapienza) da affiancare a una laurea quadriennale (ad esempio, "Lettere", "Filosofia", "Giurisprudenza", "Scienze politiche", "Materie letterarie", "Lingue", "Storia". Nelle more di un intervento conclusivo (e speriamo ragionevole e adeguato alle esigenze del settore) sarebbe necessario considerare, in via transitoria, il diploma rilasciato finora dalle Scuole degli archivi di Stato come uno dei titoli di studio richiesti per l'esercizio della professione archivistica (previsto peraltro nei profili che nel Mibact danno accesso alla carriera di archivista di Stato).

³ A tale titolo è dichiarato equipollente il diploma universitario L. 341/1990 di operatore dei beni culturali.

- Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica
- Scuola speciale per archivisti e bibliotecari
- Scuola diretta a fini speciali per archivisti⁴
- Corso biennale di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso la Scuola vaticana

Requisiti stabiliti in via esclusivamente transitoria in assenza di titoli curricolari

- documentata e vagliata esperienza professionale per non meno di 4 anni, anche non continuativi.

Tabella 2. Archivista: requisiti per l’inserimento negli elenchi Mibact

Titoli richiesti:

- Laurea specialistica in Archivistica e biblioteconomia (LS5) che abbiano previsto un adeguato numero di cfu (da stabilire) in archivistica, paleografia e diplomatica
- Laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia (LM5) che abbiano previsto un adeguato numero di cfu (da stabilire) in archivistica, paleografia e diplomatica
- Laurea quadriennale o laurea specialistica o laurea magistrale unitamente a Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica o Scuola speciale per archivisti e bibliotecari o Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o Corso biennale di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso la Scuola vaticana o dottorato di ricerca d’ambito specifico

Requisiti stabiliti in via esclusivamente transitoria in assenza di titoli curricolari:

- documentata e vagliata esperienza professionale per non meno di 8 anni, anche non continuativi.

⁴ *Diploma ex dpr 162/1982 equiparato con Decreto ministeriale 11 novembre 2011 a laurea triennale classe L13 (Dm 509/1999) e L1 (Dm 270/2004).*